

(N. 1359)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1950

Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 (articoli 1 e 2), furono dettate norme in materia di decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e per il recupero dei contributi statali a carico di chi aveva ottenuto l'alloggio, pur non possedendo i prescritti requisiti.

L'articolo 4 di detto decreto consentì inoltre ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione degli alloggi in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, per incompatibilità con le direttive politiche del Governo, purchè non si fossero resi indegni per la loro posteriore condotta politica, di chiedere — entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso — di essere reintegrati negli appartamenti di cui erano prenotatari o assegnatari, nonostante che gli appartamenti fossero stati assegnati ad altri soci ed anche se questi avessero stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Il successivo articolo 5 dello stesso decreto legislativo 16 novembre 1944 dispose per i soci della cooperativa « Il Villaggio dei giornalisti » radiati in applicazione del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, la reintegrazione in tutti i loro diritti compreso quello sul terreno sul quale fu costruita la casa, se il terreno apparteneva in origine ai soci stessi.

Lo stesso articolo 5 regolò la posizione dei soci privati di alloggio per effetto delle reintegrazioni a norma dei detti articoli 4 e 5, disponendo che ai medesimi fossero assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa edilizia a contributo statale, qualora non fossero risultati immeritevoli di ottenerli per l'eventuale speculazione esercitata nel conseguire gli appartamenti oggetto di reintegrazione.

Il citato decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, veniva esteso con decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, il quale — a sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193 — non ottenne l'alloggio cooperativo per essere stato dispen-

sato dal servizio in applicazione dei regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e n. 153, a condizione che la dispensa fosse riconosciuta come determinata da motivi politici, a termini del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 301.

Scopo dei citati decreti legislativi 16 novembre 1944 e 25 maggio 1945 era di annullare gli effetti di norme (regio decreto-legge 29 luglio 1927 e regio decreto-legge 7 febbraio 1926) emanate dal passato regime per principi di natura meramente politica.

Senonchè, data la natura straordinaria ed eccezionale dei cennati provvedimenti — basti considerare la loro efficacia retroattiva su diritti e posizioni ormai acquisiti — non essendo possibile una interpretazione estensiva, sono sorte varie difficoltà per cui la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica non ha ritenuto che siano legittimati a produrre la domanda di reintegrazione gli eredi del socio dichiarato decaduto o radiato, trattandosi di rapporto *intuitu personae* nè che la reintegrazione possa farsi valere nei confronti degli eredi o dei cessionari o dei terzi di buona fede aventi causa dal socio subentrato, dato che le norme in questione escludono che la reintegra possa proporsi nei confronti di persone diverse dal socio subentrato e che occorre accertare quale sia stato il successivo comportamento del socio decaduto, dopo la relativa dichiarazione.

Da ciò la necessità di apportare una modifica alle norme precitate.

Un primo provvedimento, inteso a regolare le reintegrazioni dei soci, decaduti o radiati, della Cooperativa « Il villaggio dei giornalisti » fu all'uopo predisposto; ma esso non ebbe corso per le opposizioni incontrate, non essendo sembrato rispondente a criteri di giustizia che il pregiudizio arrecato da inique leggi fasciste ad una categoria di persone fosse fatto ricadere su altre categorie, le quali hanno acquistato le attuali situazioni patrimoniali non già in base a tali leggi, bensì in base al diritto comune. Infatti, i soci che attualmente occupano gli alloggi, ai quali hanno diritto i soci prenotatari od assegnatari da reintegrare, subentrarono, a suo tempo, ai medesimi, perchè avevano i requisiti richiesti dalla legge. L'applicazione nei loro riguardi del decreto legislativo luogote-

nenziale 16 novembre 1944, n. 425, verrebbe ad annullare i diritti quesiti e consolidati, da tempo e pacificamente; e ciò costituirebbe una grave violazione di principi e norme, quali: l'inviolabilità della proprietà privata, la prescrizione acquisita e la buona fede del terzo.

Vero è che il cennato decreto legislativo luogotenenziale n. 425 dispone, come si è detto, in favore dei soci estromessi in seguito alla reintegrazione di quelli decaduti o radiati, l'assegnazione di altri alloggi nella cooperativa di cui fanno parte o in altra cooperativa a contributo statale ovvero il rimborso delle somme pagate per l'acquisto del terreno, per il riscatto del mutuo e per i miglioramenti apportati da essi nell'alloggio, calcolati in base ai prezzi dell'epoca in cui i relativi lavori furono eseguiti; ma è facile osservare che tali rimborsi — in luogo dell'assegnazione di altro alloggio — non raggiungono quei risultati giuridici ed economici, i quali, secondo l'intenzione del legislatore, dovrebbero servire a compensare il danno che, pur essendo legittimi proprietari, taluni dovrebbero subire, e ciò a causa dell'attuale svalutazione monetaria.

Pertanto, si ritiene necessario seguire un diverso sistema, che consenta di soddisfare i soci — o loro eredi — dichiarati decaduti o radiati, senza ledere i diritti dei soci subentrati e dei loro aventi causa.

A tale scopo sembra sufficiente modificare l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, per disporre che al socio, o ai suoi eredi — dichiarato decaduto o radiato — che non può essere reintegrato nel diritto originario per essere l'appartamento oggetto della reintegra passato agli eredi o a terzi di buona fede aventi causa dal socio subentrato, può essere assegnato altro alloggio, possibilmente di uguale consistenza e valore nella medesima cooperativa o in altra a contributo statale, tra quelli divenuti disponibili

in seguito alle decadenze pronunciate a norma degli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale n. 425. Analoga assegnazione si propone a favore degli eredi dei soci dichiarati decaduti o radiati e di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni.

Particolare riguardo merita peraltro la posizione dei soci dichiarati decaduti o radiati di talune cooperative come ad esempio quelli della Cooperativa edilizia « Il villaggio dei giornalisti » i quali, in seguito alla decadenza o alla radiazione, non solo subirono il danno di perdere l'alloggio assegnato o di non ottenere quello prenotato, ma furono anche privati della proprietà del suolo da essi acquistato allo scopo di costruirvi gli alloggi stessi.

Sembra pertanto opportuno dare, nelle assegnazioni sostitutive della reintegrazione, una precedenza a quei soci che si trovino in tale posizione.

Con l'occasione si ritiene di dover disporre anche la riapertura del termine, fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, per chiedere la reintegrazione dell'alloggio cooperativo, a coloro la cui dispensa dal servizio (causa della perdita dell'alloggio) sia stata riconosciuta come determinata da motivi politici, ai sensi del regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Essendo detto termine scaduto il 31 ottobre 1945, coloro che siano stati riammessi in servizio dopo tale data non hanno potuto presentare la domanda di reintegrazione.

Per provvedere alle modifiche sopra illustrate, è stato predisposto l'unito disegno di legge che si confida possa essere sollecitamente approvato, per sistemare una buona volta tante situazioni familiari che finora non hanno potuto avere una equa soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« I Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, ciascuno per le Cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, possono assegnare altri alloggi, possibilmente di eguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente articolo 4, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

« Analoga assegnazione può essere disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto ».

Art. 2.

Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici o dei trasporti man mano che si verificano disponibilità di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il ter-

mine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianità di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi però la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o più trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo.

Art. 3.

L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1945, n. 84 che non siano modificate dalla presente legge.

Art. 5.

È fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione.